

Giubbotto Rifrangente

Il 1 Aprile 2004 è entrato in vigore l'obbligo di indossare, fuori dei centri abitati, giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità nei casi in cui si debba presegnalare, mediante il segnale mobile di pericolo (triangolo), il proprio veicolo fermo, per qualsiasi motivo, sulla carreggiata di notte, quando manchino o non funzionino le luci posteriori di posizione o di emergenza, od anche di giorno, quando il mezzo non possa essere avvistato a sufficiente distanza (almeno 100 metri) dai veicoli che sopraggiungono da tergo. In queste situazioni, alle quali si devono aggiungere anche i casi di veicolo fermo sulle corsie di emergenza e sulle piazzole di sosta, il giubbotto o le bretelle devono essere indossati per discendere dal veicolo. Per giubbotto si intende un indumento privo di maniche, assimilabile al "gilet" o "corpetto". L'obbligo non sussiste quando si è alla guida di biciclette, ciclomotori a due ruote e motocicli (motoveicoli a due ruote).

- I giubbotti e le bretelle NON COSTITUISCONO DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO dei veicoli.

Infatti, diversamente da quanto espressamente richiesto dal comma 1 dell'art.162 CDS. - per il segnale mobile di pericolo che deve essere sempre presente durante la circolazione - i dispositivi di protezione individuale di cui si parla devono essere utilizzati solo nelle richiamate circostanze, al di fuori delle quali non è richiesto che siano presenti a bordo dei veicoli.

Che caratteristiche deve avere tale indumento ?

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stabilito, con proprio decreto del 30/12/2003, le caratteristiche tecniche di questi "indumenti", equiparandoli nella sostanza ai dispositivi di protezione individuale in uso per i lavoratori addetti ai servizi alla strada. giubbotto o le bretelle, realizzati con tessuto a fondo fluorescente di colore giallo, o arancio-rosso o rosso, dovranno recare un'etichetta con le seguenti indicazioni:

- nome o marchio del produttore o suo rappresentante;
- marchio CE;
- riferimento alla norma tecnica di riferimento che dovrà essere UNI EN 471/1995 oppure CEN EN 471/1994;
- descrizione del modello;
- taglia;
- simbolo del tipo di dispositivo di protezione (pittogramma riprodotto giubbotto o bretelle) affiancato da due numeri, disposti in colonna, che si riferiscono alla classe di protezione assicurata dai materiali impiegati nella fabbricazione del dispositivo; l'etichetta del giubbotto dovrà riportare, i numeri 2 e 2, mentre quella delle bretelle riporterà i numeri 1 e 2, in entrambi i casi letti dall'alto verso il basso;

- indicazione di istruzioni allegate, se del caso, da leggere prima dell'uso;
- simbologia delle istruzioni di lavaggio e numero massimo di lavaggi.

Per maggiore chiarezza si riporta un fac simile di etichettatura proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri - con circolare del 15/01/2004, esplicativa sull'argomento.

